



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4797** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **I.H.P. C. s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a
OMISSIS - P.IVA: OMISSIS;

- **G.I.**, nato a OMISSIS in data OMISSIS – codice fiscale: OMISSIS;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Fedrizzi del foro di

Trento, codice fiscale: OMISSIS – indirizzo PEC:

federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it, presso il cui studio, sito in
Trento, via Cavour n. 34, hanno eletto domicilio;

- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

- uditi, alla pubblica udienza del 10 aprile 2024, con l'assistenza del
segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore cons. Massimo

Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore
generale Adamo Nicola Pepe e l'avv. Federico Fedrizzi per le

convenute.

FATTO

1.1 La Procura regionale, sulla base di segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza con nota prot. OMISSIS del OMISSIS, ha citato in giudizio la società I.H.P. C. srl ed il sig. G.I., in proprio e in qualità di legale rappresentante della ridetta società, contestando un'ipotesi di danno erariale conseguente all'illecito percepimento di contributi erogati dalla Provincia autonoma di Trento nel biennio 2019/2020 ai sensi della legge provinciale n. 6/1999 (recante *"Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione"*). In particolare, la società I.H.P. C. srl avrebbe illecitamente incassato le prime due rate del contributo concesso con provvedimento dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) n. OMISSIS del OMISSIS. La società aveva presentato domanda di agevolazione in data 26/02/2010 nell'ambito di una procedura valutativa nella quale ente istruttore era stato designato l'istituto bancario OMISSIS che aveva svolto la concreta attività di gestione delle domande di contributo, ivi compresa la verifica dei prescritti requisiti di ammissione al beneficio. La I.H.P. C. srl era stata individuata quale beneficiaria di un contributo di euro 1.028.356,26 (poi rideterminato in euro 1.023.657,45) la cui erogazione sarebbe avvenuta in 5 rate (30%-25%-15%-15%-15%) a decorrere dal 31 dicembre del 2019. La contestazione attorea riguarda

una parte delle prime due rate percepite dalla società, erogate in data 10/01/2020 per euro 307.097,36 e in data 20/01/2021 per euro 255.914,36.

Riferisce il Requirente, richiamando gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, che la società avrebbe incassato la prima *tranche* di contributo nonostante il mancato raggiungimento degli impegni occupazionali previsti per l'anno 2019, mentre per la seconda rata, oltre alla medesima carenza ripetuta anche nell'anno 2020, non sarebbe neppure stato conseguito il volume di fatturato richiesto; entrambi tali requisiti (livello occupazionale e fatturato) costituivano le condizioni per l'erogazione del contributo, a pena di revoca parziale delle somme versate.

La Procura, con successiva delega istruttoria, ha poi acquisito la domanda di agevolazione presentata dalla società in data 26/02/2010 ed ha richiesto alla Guardia di Finanza di verificare se la Provincia autonoma di Trento avesse, *medio tempore*, già disposto la revoca delle quote di finanziamento ritenute non spettanti. In seguito al riscontro istruttorio risulta che APIAE ha avviato l'iter amministrativo per la sospensione delle quote di contributo ancora non erogate e per il recupero della quota di finanziamento non spettante.

L'attore esamina quindi i singoli aspetti oggetto di contestazione.

A) Prima *tranche* di contributo.

A1) livello occupazionale:

in ordine al mancato raggiungimento dei livelli occupazionali viene richiamato l'accordo negoziale del 27/06/2019 (modificativo del

precedente accordo del 26/11/2015) in base al quale, al fine di ottenere l'erogazione della prima rata di contributo, la società I.H.P. C. srl si impegnavano a raggiungere un livello occupazionale non inferiore a 7 unità lavorative entro il 31/12/2019. Secondo il Procuratore, come sarebbe emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, dall'esame del libro unico del lavoro della società e secondo i criteri fissati dal richiamato accordo negoziale, il numero delle unità lavorative risultava essere pari a 4,60 anziché a 7. Si evidenzia, poi, che il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporta la rideterminazione del contributo mediante revoca, sulla somma concessa, di euro 20.000,00 per ogni unità lavorativa mancante o in misura proporzionale in caso di frazione di unità lavorativa; pertanto, nel caso specifico la parte di contributo che non sarebbe risultata spettante e che quindi dovrebbe essere revocata ammonta ad euro 48.000,00.

B) Seconda *tranche* di contributo.

B1) livello occupazionale:

in tal caso il vincolo occupazione prevedeva il raggiungimento di 10 unità lavorative entro il 2020, mentre, dall'esame del libro unico del lavoro della società, la Procura sostiene che il numero delle unità lavorative al 31/12/2020 risultava essere pari a 7,242. Tuttavia, si precisa che, a causa dell'emergenza covid-19, la Provincia aveva adottato la deliberazione GP n. 2036 del 04/12/2020 in base alla quale il livello occupazionale poteva anche essere inferiore a quello stabilito dall'accordo negoziale (10 unità), ma alla condizione che non fossero stati disposti licenziamenti nel corso dell'anno di riferimento. Precisa

l'attore che, a fronte di una dichiarazione ritenuta falsa del sig. I.G. attestante la mancanza di licenziamenti nel 2020, sarebbe emerso dall'esame della banca dati del Ministero del Lavoro che la società aveva proceduto in data OMISSIS al licenziamento del sig. OMISSIS per giustificato motivo soggettivo e in data OMISSIS al licenziamento del sig. OMISSIS per mancato superamento del periodo di prova. Oltretutto, aggiunge la Procura, la dichiarazione del sig. I.G. sarebbe mendace anche sotto altri aspetti: in particolare veniva dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro con il sig. OMISSIS dal 30/12/2019 mentre lo stesso veniva regolarmente retribuito da gennaio ad agosto 2020 (come da buste paga) e non veniva dichiarato alcunché con riferimento alla posizione del sig. OMISSIS (regolarmente retribuito da giugno ad agosto 2020, come da buste paga).

Pertanto, in tesi attorea, il contributo provinciale deve essere rideterminato applicando la sanzione prevista dal richiamato accordo negoziale del 27/06/2019, ossia euro 15.000,00 per ogni ULA mancante, per complessivi euro 41.370,00.

B2) Inadempimento agli obblighi di fatturato:

L'accordo negoziale prevedeva il raggiungimento di un fatturato di euro 400.000,00 risultante dal bilancio del 2020 (con un margine di oscillazione del 5%, per cui fino a euro 380.000,00). Tuttavia, la Provincia, con la richiamata deliberazione n. 2036/2020, aveva stabilito che *"...gli impegni in materia di fatturato si intendono assolti sulla base dei livelli di fatturato risultanti dal bilancio di esercizio 2020..."*. Al riguardo, l'attore rileva che dalle indagini è emerso che la società ha

dichiarato per l'anno 2020 un fatturato di euro 306.800,00 *“riveniente però esclusivamente da prestazioni di servizi rese alla OMISIS [...] in esecuzione di accordi negoziali conclusi con quest'ultima”*, mentre non avrebbe fatturato la cessione di alcun bene prodotto a seguito dello sviluppo di tecnologie derivanti dal progetto di ricerca presentato alla Provincia, come richiesto dalla norma istitutiva del contributo e dagli stessi accordi negoziali. Sostiene, perciò, la Procura che la società non abbia realizzato alcun fatturato (sia nel 2020, sia nel 2021) in relazione alla *“...cessione di bombole GPL per uso domestico”*. Ne dovrebbe conseguire, in tesi attorea, la rideterminazione del contributo concesso mediante la revoca di euro 100,00 ogni euro 1.000,00 di fatturato mancante, come previsto dagli accordi negoziali. Dunque, l'importo del contributo da restituire ammonterebbe ad euro 38.000,00.

Pertanto, secondo la Procura, il danno erariale complessivo, *“anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese le risorse disponibili”*, ammonterebbe ad euro 127.370,00 cagionato alla Provincia autonoma di Trento con comportamento doloso posto in essere dalla società I.H.P. C. srl e dal sig. I.G.. Il dolo deriverebbe dal fatto che la società ed il suo legale rappresentante pro tempore avrebbero scientemente violato le norme e gli obblighi disciplinanti la concessione e la fruizione del contributo pubblico *“di chiaro ed univoco tenore ed agevolmente conoscibili usando il minimo di diligenza richiesto a coloro che svolgono attività economica e imprenditoriale”*, a mezzo di *“dichiarazioni false e mendaci”*.

L'attore esamina poi le deduzioni difensive sviluppate dalle convenute

in fase pre processuale. Con riferimento alla prima *tranche* di contributo, la difesa ha sostenuto che nel 2019 il parametro per il rispetto del livello occupazionale doveva riguardare le semplici UL (unità lavorative) e non le ULA (unità lavorative per anno) e quindi non avrebbe assunto alcuna rilevanza la tipologia di contratto di lavoro utilizzato (part time o tempo pieno). Secondo la Procura quanto dedotto non sarebbe condivisibile *“...poiché si basa su di un’errata interpretazione delle disposizioni negoziali e delle fonti di matrice U.E. che regolano la materia”*.

L’attore cita una nota della APIAE (agli atti), interpellata nel 2023 dalla Guardia di Finanza proprio in merito alla definizione di UL e ULA ai fini dell’erogazione del contributo, nella quale si specifica quanto segue: *“UL: unità lavorativa equivalente composta, ad esempio, da due occupati part-time al 50%. Si tratta di un dato puntuale, riferito ad un preciso momento. Ad esempio, il numero di UL al 31 dicembre 2020 è il numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno in carico dell’azienda, come risultante dal libro unico del lavoro”*. Dunque, si ribadisce che dagli accertamenti effettuati dai militari le UL al 31/12/2019 presso la società convenuta erano 4,60 e non 7. Aggiunge il Requirente che l’intento fraudolento dei convenuti sarebbe dimostrato anche dal fatto che dall’esame del documento aziendale (libro unico del lavoro) risulta emessa una busta paga al 31/12/2019 in favore del sig. I.G. in qualità di amministratore della società beneficiaria del contributo, per indennità chilometriche, rimborso a piè di lista e *fringe benefits*, mentre dalle visure effettuate dai militari sarebbe emerso che il sig. I.G. era stato assunto solo a partire dal 25/10/2021 e, pertanto, non poteva essere

calcolato ai fini del computo della UL. Oltretutto, aggiunge la Procura, l'Amministratore unico di una società non può assumere la veste di dipendente, mancando gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla seconda *tranche* di contributo, la difesa fa riferimento al periodo covid 19 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 del 04/12/2020 che ha inciso, per l'anno 2020, sui vincoli previsti dagli accordi negoziali al fine dell'erogazione dei contributi pubblici. In particolare, osserva il Requirente, sul vincolo occupazionale, la delibera della Provincia ha escluso l'applicazione di tale condizione purché le imprese *"...non abbiano effettuato licenziamenti nel corso del 2020..."*, mentre la società *"...in data 23/07/2020, ha proceduto al licenziamento di OMISSIS, per giustificato motivo soggettivo, e, in data 28/08/2020, di OMISSIS, per mancato superamento del periodo di prova"*. Inoltre, in tesi attorea, il sig. I.G. avrebbe falsamente dichiarato, in data 07/01/2021 che *"nel corso dell'anno 2020 la società non ha effettuato alcun licenziamento per riduzione del personale"*.

Sostiene ancora la Procura che anche nel prospetto di calcolo delle ULA per l'anno 2020 sarebbe stata dichiarata falsamente la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente OMISSIS in data 30/12/2019 anziché il 23/07/2020, come risulta dalla banca dati del Ministero del lavoro, omettendo oltretutto completamente l'indicazione del dipendente OMISSIS. Riscontro si avrebbe, secondo l'attore, dall'emissione di buste paga nel 2020 in favore dei due citati dipendenti.

Con riferimento all'argomentazione difensiva secondo cui il sig.

OMISSIS non sarebbe stato licenziato, ma non confermato per mancato superamento del periodo di prova, la Procura obietta che *“al di là di ogni formalismo giuridico e privilegiando un approccio sostanzialistico sia le disposizioni negoziali che quelle di derivazione europea muovono da un’accezione ampia di “licenziamento”, tale da ricomprendere tutti i casi in cui il datore di lavoro receda unilateralmente dal rapporto di lavoro a prescindere dalla causa che lo ha originato”*.

In merito al licenziamento del sig. OMISSIS i convenuti hanno eccepito che il dipendente avrebbe abbandonato il posto di lavoro e quindi l’impresa non avrebbe fatto altro che constatare la risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa dello stesso lavoratore (motivi soggettivi). Al riguardo, la Procura sostiene che la *ratio* della normativa di riferimento sarebbe quella di *“mantenere i posti di lavoro a fronte dell’incipiente e gravissima crisi economica correlata ai prolungati lock down”*.

In ordine ai vincoli di fatturato, la Procura, a fronte delle eccezioni di parte, ha sostenuto che la delibera della Provincia n. 2036/2020 *“non svincola del tutto le imprese beneficiarie dall’obbligo di effettuare una, seppur minima, cessione di beni derivanti dalla ricerca che costituisce il vincolo di scopo imposto dall’Ente che ha erogato il contributo”*. Mentre, dall’esame delle fatture emesse, emergerebbe unicamente che la società ha eseguito prestazioni di servizi diversi da quelli previsti dal programma imposto dall’ente pubblico, *“peraltro esclusivamente in favore della OMISSIS, il cui rappresentante legale era la sig.ra OMISSIS, attualmente amministratrice della stessa società convenuta”*.

Né potrebbe sostenersi, per l'attore, che la delibera della Provincia non avendo fissato una soglia minima di fatturato con riferimento ai beni rientranti nel progetto di ricerca, abbia lasciato le imprese beneficiarie libere di produrre e commercializzare qualsiasi altro bene determinando *"in tal modo un sostanziale svuotamento dell'oggetto del programma in precedenza deliberato"*.

Infine, le parti hanno sostenuto la mancanza del dolo in quanto le dichiarazioni non veritiere al più potrebbero derivare da un errore interpretativo compiuto in buona fede e non certo da una dichiarazione mendace. La Procura ribadisce, sul punto, la volontaria e consapevole violazione degli obblighi imposti dalla normativa provinciale applicabile e la rilevanza anche penale delle false dichiarazioni rese con la precisa intenzione di conseguire illecitamente i contributi pubblici.

1.2 La società IHP C. srl ed il sig. I.G. si sono costituiti in giudizio con memoria depositata il 21 marzo 2024 con il patrocinio dell'avv. Federico Fedrizzi del foro di Trento.

Preliminarmente, la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione sostenendo che nel caso di specie il giudice competente sarebbe quello ordinario in quanto, escluse ipotesi di false dichiarazioni ed in mancanza di dolo o colpa grave, si potrebbe trattare solo di un'azione ordinaria di puro accertamento per eventuale inadempimento degli accordi negoziali in essere tra le convenute e la Provincia, ovvero di un'azione di ripetizione di indebito.

Viene poi eccepito il difetto di corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione in quanto nel primo atto il Procuratore avrebbe fatto

riferimento, in ordine al vincolo occupazionale del 2019, alle ULA mentre in citazione si sarebbe richiamato alle UL.

Infine, sempre in via preliminare, si contesta la violazione dell'art. 67, c. 7, del c.g.c. per aver la Procura svolto attività d'indagine successivamente alla notificazione dell'invito a dedurre senza provvedere alla notifica di un nuovo invito.

Nel merito, la difesa esamina innanzitutto la contestazione sui vincoli occupazionali riferiti al 2019. Si sostiene che la società convenuta doveva raggiungere un livello di n. 7 UL, come previsto dall'accordo negoziale del 27/06/2019, e non di ULA come sarebbe stato sostenuto dalla Procura.

Osserva la difesa che *“nell'ambito dell'accordo negoziale manca completamente una definizione di UL, di guisa che l'identificazione di ciò che le parti intendevano con il riferimento a tale concetto, di Unità Lavorativa, è rimesso ad un procedimento ermeneutico interpretativo ampiamente discrezionale”*.

A conferma di quanto asserito la difesa evidenzia che anche la Guardia di Finanza e la Procura hanno ritenuto di chiedere un parere interpretativo all'APIAE (agli atti). Inoltre, rileva la difesa, anche la società nel novembre 2019 si era posta il problema interpretativo ed aveva quindi interpellato OMISSIS, ossia il soggetto che istituzionalmente doveva verificare e convalidare le domande di contributo e di erogazione dei pagamenti. Vengono quindi riportati stralci di e-mail (agli atti) scambiate tra la società e OMISSIS dalla quali si evince che l'istituto di credito comunicava *“una precisa indicazione*

interpretativa circa il dato da assumere per il calcolo delle UL e da indicare nel modello di autodichiarazione predisposto dalla PAT”, affermando che il numero di UL si riferisce alle “teste, unità equivalenti”, mentre il termine ULA significa “unità lavoro annuo, unità lavorative equivalenti”, precisando che per il 2019 la società doveva raggiungere un certo numero (7) di UL ossia di teste, mentre per gli anni successivi il parametro sarebbe stato quello delle ULA. Inoltre, nella ridetta e-mail il funzionario OMISSIS (dott. OMISSIS) specificava altresì come doveva essere compilato il modulo sul rispetto dei vincoli occupazionali, affermando che, se al 2 gennaio 2020, ossia al momento della presentazione della dichiarazione da parte dell’impresa, il numero dei dipendenti rilevabile dal libro unico del lavoro della società sarebbe stato quello già indicato nella mail inviata ad OMISSIS nel novembre del 2019 “i vincoli imposti risulterebbero rispettati”.

Pertanto, rileva la difesa che l’organo istituzionalmente incaricato dalla Provincia di istruire la pratica volta all’erogazione dei contributi (OMISSIS) aveva confermato alla società OMISSIS (a) che il dato rilevante ai fini di rendere la dichiarazione era quello delle UL al 31/12/2019; (b) che le UL andavano identificate come le “teste” iscritte nel libro unico del lavoro alla predetta data; (c) che solo con il successivo anno si sarebbe dovuto utilizzare un parametro diverso, e cioè quello delle ULA. Si aggiunge che la dichiarazione poi presentata dalla società e firmata dal sig. I. rispettava il modulo predisposto dalla Provincia e conteneva una dichiarazione esattamente corrispondente a quanto era stato indicato dal funzionario OMISSIS, non essendo intercorse

variazioni tra novembre e dicembre 2019. Ancora, aggiunge la difesa, il foglio di lavoro Excel inviato dal funzionario OMISSIS alla società con la precisazione che si trattava del modello utilizzato dalla Provincia per il calcolo delle unità lavorative riportava i dati relativi ai dipendenti di IHP con indicazione dei singoli contratti di lavoro (part time e full time) con la precisazione che il numero di teste era di 7, mentre il numero di ULA era di 4,60. Si allega poi una e-mail del 7 gennaio 2020 inviata dal dott. OMISSIS di OMISSIS al sig. I.G. con la quale si conferma *“la ricezione ed analisi positiva dei documenti relativi al LUL 31.12.2019 che attestano a 7 UL la presenza in azienda come da vincolo della deliberazione di GP”*.

Ciò evidenziato, la difesa sostiene dunque l'assenza dell'elemento soggettivo della pretesa responsabilità amministrativa, rilevando che, qualora si dovessero considerare le UL come intende la Procura, ossia come unità *“intere”* (100%) e non *“teste”*, i convenuti sarebbero incorsi in errore indotto da legittimo affidamento nell'interpretazione fornita da un soggetto qualificato (OMISSIS) in quanto rappresentate della stessa Provincia. Pertanto, la società ed il suo amministratore non avrebbero inteso acquisire illecitamente il contributo, ma avrebbero reso la prescritta dichiarazione sulla base delle indicazioni fornite da OMISSIS e dei documenti presentati a corredo della domanda di liquidazione del contributo, ossia copia integrale del libro unico del lavoro di dicembre 2019, dal quale sarebbe potuta emergere chiaramente un'eventuale incongruenza circa il computo delle UL.

Sempre in ordine al concetto di UL, la difesa riporta anche uno stralcio

delle FAQ del bando Regione Toscana per l'erogazione di contributi alle imprese analogamente assistiti da vincoli occupazionali, laddove si precisa che *“per UL si intende il numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti a libro matricola al 01/02/2020 a prescindere che siano impiegati full time o part time, occorre calcolare le teste”*. Si aggiunge che anche l'accordo negoziale del 27/06/2019 stipulato dalla Provincia con la società *“non contiene alcun riferimento alla possibilità o alla necessità di trattare in maniera differenziata i dipendenti part time o full time ai fini del calcolo delle UL e così del raggiungimento degli obiettivi occupazionali”*. Infine, sul punto la difesa, ribadendo che l'accordo negoziale per l'anno 2019 prevedeva testualmente il raggiungimento di *“7 unità lavorative (UL) entro il 31/12/2019”* sostiene che *“Il concetto di U.L.A. – introdotto nel 1999 dall'Unione Europea per calcolare la base occupazionale in modo omogeneo su tutto il territorio europeo – è completamente diverso da quello di UL e si basa sulla ponderazione su media annua del numero di dipendenti operanti sul territorio provinciale, esclusi quelli posti in cassa integrazione straordinaria. In particolare, secondo il diritto dell'Unione Europea per U.L.A. si intende “Il numero di posti di lavoro corrisponde[nte] al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA”*.
Ciò detto, aggiunge la difesa, la mancanza di falsità nella dichiarazione del sig. I. deriva dalla presentazione del libro unico del lavoro quale allegato alla dichiarazione, dalla consultazione del quale

emergerebbero i nominativi di n. 7 lavoratori e la tipologia del contratto di lavoro, mentre il riferimento fatto dalla Guardia di Finanza a n. 4,60 unità sarebbe riferito alle ULA.

In merito alla rata incassata nel gennaio 2021 ed al contestato mancato rispetto dei vincoli fissati per l'anno 2020, la difesa precisa che, per l'anno in questione (2020), non rilevarebbe il richiamato accordo negoziale del 27/06/2019, in quanto a seguito dell'esplosione della pandemia da covid-19 la Provincia aveva adottato la deliberazione n. 2036 del 04/12/2020 a mezzo della quale, preso atto della situazione emergenziale (*lock down* generalizzato, blocco delle attività produttive non essenziali, divieto di contatti sociali, ecc.) erano stati attenuati unilateralmente i vincoli posti alle imprese beneficiarie di contributi pubblici. In particolare:

(a) con riferimento ai vincoli occupazionali, la Provincia stabiliva in via eccezionale quanto segue:

“si considera assolto l'impegno occupazionale, senza l'applicazione di sanzioni, in base al livello occupazionale risultante a libro unico, anche se inferiore a quello previsto dall'accordo, purché la società non abbia effettuato licenziamenti nel corso del 2020” (v. allegato B, punto A.2. della delibera 2036/2020).

Le finalità di tale intervento “mitigatorio” vengono descritte dalla difesa, richiamando le premesse della deliberazione della Provincia, nell'esigenza da un lato di mantenere i posti di lavoro creati a fronte della gravissima crisi economica in atto e, dall'altro, di sollevare le imprese beneficiarie di contributi dall'onere di assumere personale e di

appesantire i bilanci, già in seria difficoltà, con l'applicazione delle penali previste dalla legge provinciale n. 6/1999 e dagli accordi negoziali. In tale contesto, la difesa riferisce che la IHP aveva conservato la forza lavoro impiegata in quanto i lavoratori a fine 2020 erano esattamente gli stessi di inizio anno 2020 e, anzi, in termini di ULA erano aumentati. Infatti, si afferma che in termini di ULA gli addetti erano aumentati, precisamente da 4,60 ULA a fine 2019 a 7 ULA nel 2020, come risultante dalla stessa relazione della Guardia di Finanza.

Ciò detto, si contesta la tesi accusatoria secondo cui l'impresa avrebbe disposto dei licenziamenti nel 2020 e perciò sarebbe restata vincolata al raggiungimento delle 10 ULA previste dall'accordo negoziale (derogato dalla richiamata delibera della Provincia a condizione che non fossero stati disposti licenziamenti nel 2020). Sostiene la difesa che la IHP non avrebbe licenziato nessuno nel 2020 *“almeno nel senso del termine previsto nel già richiamato allegato alla delibera 2036/2020, ovviamente ove correttamente interpretato alla luce del principio di buona fede, di ragionevolezza ed in coerenza con la sopraesposta ratio dell'intervento provinciale”*.

Nel dettaglio, il sig. OMISSIS non sarebbe stato licenziato, in quanto, assunto con contratto di lavoro in prova, non aveva superato il periodo di prova e, dunque, si sostiene, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato in suo favore, come dispone l'art. 2096 del c.c. Ciò emergerebbe chiaramente anche dai documenti depositati dalla Procura, ovvero sia la comunicazione obbligatoria INPS. Si sottolinea che il patto di prova è definito dalla dottrina come condizione sospensiva

potestativa, con la conseguenza che la prova darebbe luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro provvisorio e incompleto, la cui efficacia è sospesa al gradimento o comunque al mancato recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore stesso. La tesi della Procura sarebbe quindi priva di fondamento e sfornita di *“pertinente richiamo legislativo, giurisprudenziale o negoziale e si porrebbe come un unicum nel panorama del diritto nazionale del lavoro”*. Inoltre, sarebbe in contrasto con uno dei più importanti interventi legislativi del periodo covid-19, ossia il divieto di licenziamenti disposto all'epoca dai decreti legge 18 e 34 del 2020. Ciò in quanto tali provvedimenti distinguevano rigorosamente tra licenziamenti per giusta causa, consentiti anche in periodo covid, e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, vietati dai ridetti decreti legge. Si rileva che non sarebbe possibile imputare a dolo o colpa grave non aver considerato come licenziamento il mancato superamento del periodo di prova del sig. OMISSIS e, aggiunge la difesa, tale valutazione sarebbe stata condivisa anche dall'ente gestore in quanto avrebbe approvato l'erogazione del contributo *“dopo aver puntualmente analizzato la documentazione preventivamente fornita dalla società a tal fine”*.

Per quanto riguarda il licenziamento del sig. OMISSIS la difesa rileva che si è trattato solo di un adeguamento formale alla situazione che si era creata, ossia una mera regolarizzazione della posizione lavorativa. Ciò in quanto il dipendente aveva ingiustificatamente interrotto di fatto e definitivamente le prestazioni lavorative dal giorno 06/07/2020, senza peraltro rassegnare le dimissioni (si producono lettere di contestazione

disciplinare e di licenziamento). Tale situazione, si precisa, aveva perciò determinato un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, di fatto consistente in un recesso senza preavviso del lavoratore; quindi, non vi sarebbe stata la volontà, da parte della società, di ridurre l'organico, bensì solo la necessità di regolarizzare con l'INPS e altri enti previdenziali la posizione di un lavoratore che aveva unilateralmente interrotto il rapporto lavorativo.

Pertanto, secondo la difesa, la delibera della Provincia sulla mancanza di licenziamenti non potrebbe includere anche i casi di impossibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma solo i casi in cui sia l'impresa a volersi disfare di forza lavoro (tale sarebbe la *ratio* della disposizione provinciale). Osserva la difesa: *“In altri termini, non avrebbe senso interpretare le disposizioni provinciali in termini di sfavore per l'impresa, sino al punto da ritenere che l'intervento operato per aiutare il tessuto economico provinciale e limitare i danni subiti a cagione della pandemia possa aver comportato l'impossibilità per l'impresa di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela del suo patrimonio aziendale, così recedendo da quei rapporti di lavoro suscettibili di cagionarle grave danno”*. E tale interpretazione sarebbe coerente con la normativa speciale di allora, che vietava solo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ossia per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, mentre nel caso di specie il licenziamento era avvenuto per giustificato motivo soggettivo (come risultante anche dal documento del Ministero del lavoro).

Ciò detto, la difesa sostiene che il sig. I.G. aveva correttamente reso la

dichiarazione, contestata dalla Procura, che la società non aveva disposto alcun licenziamento per riduzione del personale nel 2020. Anche in tal caso, si riferisce, la società aveva comunque interpellato OMISSIS (si allega e-mail) che avrebbe inviato il modello di dichiarazione poi compilato dal sig. I. *“che già conteneva precompilato il riferimento alla mancata adozione di licenziamenti per riduzione del personale”*.

Pertanto, anche per tale questione la difesa esclude qualsiasi volontà da parte della società e di I.G. di frodare la Provincia e voler illecitamente conseguire i contributi pubblici.

(b) In merito al rispetto del vincolo di fatturato per il 2020 la difesa rileva preliminarmente che la società non aveva fatturato unicamente alla società OMISSIS srl, ma viene indicata un'altra fattura verso soggetti diversi. Quindi, sarebbe priva di prova l'accusa della Procura secondo cui il fatturato della società convenuta sarebbe stato pari a zero scorporando quello derivante dalla società OMISSIS. Inoltre, non sarebbero state commesse condotte fraudolente caratterizzate da dolo tenuto conto che per giurisprudenza pacifica *“una dichiarazione resa utilizzando un modulo precompilato dall'Amministrazione, in sé incompleto o ambiguo, non potrà mai imputarsi a dolo o colpa grave del dichiarante”*.

La difesa esamina poi l'accordo negoziale del 2019 in punto requisito del fatturato sostenendo, diversamente da quanto assunto dalla Procura, che non si faceva riferimento ad *“un fatturato specifico riferibile alla sola attività incentivata, ma più genericamente ad un fatturato*

globale". Non vi sarebbe perciò, anche secondo quanto precisato da APIAE nel documento prodotto dalla Procura, *"necessaria correlazione tra le attività oggetto di incentivazione ed il fatturato, rilevando solo che l'Impresa abbia generato ricchezza (nei limiti minimi prescritti) all'interno dei confini provinciali"*. Inoltre, aggiunge la difesa, la tesi della Procura sarebbe contraddittoria, in quanto se l'interpretazione degli accordi negoziali fosse quella *"l'Impresa non potrebbe conseguire alcun incentivo allo sviluppo di un prodotto, perché per ottenerlo dovrebbe dimostrare di aver già venduto il prodotto medesimo"*.

Si esaminano poi le disposizioni derogatorie previste per l'anno 2020 dalla delibera n. 2036/2020 in punto requisiti di fatturato richiesti da accordi negoziali. Si richiama l'allegato B alla delibera laddove è stato testualmente disposto che *"gli impegni in materia di fatturato si intendono assolti sulla base dei livelli di fatturato risultanti dal Bilancio di esercizio 2020"* e si sostiene che si sia in sostanza trattato di *"una novazione legale del contenuto degli accordi negoziali, basata su di una fictio iuris, in virtù della quale il fatturato necessario ai fini del riconoscimento del contributo coincide in tutto e per tutto con il fatturato comunque risultante dal Bilancio"*. Facendo riferimento agli *"impegni in materia di fatturato"* si sostiene che la disposizione provinciale abbia inteso riferirsi a qualsiasi impegno, sia a quelli quantitativi, sia a quelli qualitativi, qualora esistenti. Inoltre, la previsione derogatoria di cui alla ridetta deliberazione provinciale essendo norma speciale non ammetterebbe interpretazioni analogiche o estensive e proprio in quanto derogatoria, non consentirebbe di coordinarla con le norme

generali che vengono appunto sostituite.

In tal senso, si aggiunge, il sig. I. non avrebbe fatto altro che attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. n. 445/2000 i livelli di fatturato risultanti dal bilancio di esercizio 2020, come prescritto dalla citata deliberazione provinciale ed in ottemperanza alle indicazioni operative ricevute dall'ente istruttore della pratica. E in tale deliberazione non vi sarebbero elementi per sostenere che il fatturato doveva derivare dalla cessione di beni prodotti a seguito dello sviluppo di tecnologie derivanti dal progetto di ricerca, cioè dalla cessione di bombole GPL per uso domestico, come sostenuto dalla Guardia di Finanza e dalla Procura.

Infine, si precisa che:

- nel 2020 la società non avrebbe comunque potuto vendere le bombole GPL difettando all'epoca il prodotto delle certificazioni di legge necessarie alla sua immissione sul mercato, a causa dei ritardi nel loro rilascio proprio in seguito al diffondersi della pandemia;

- la delibera della Provincia non fissava alcuna soglia minima di fatturato e quindi ben si sarebbe potuto ipotizzare per l'anno 2020, in considerazione della pandemia, un fatturato pari a zero dovendosi ammettere che anche in tal caso il requisito sarebbe stato comunque raggiunto.

Si conclude escludendo la sussistenza di antigiuridicità nel comportamento posto in essere dalla società e dal sig. I. e, in ogni caso, nella mancanza dell'elemento soggettivo tanto in termini di dolo, quanto in termini di colpa grave avendo i convenuti agito in buona fede e sulla

base del legittimo affidamento creatosi. Eventuali responsabilità sarebbero rinvenibili nel comportamento dell'ente istruttore (OMISSIS) che aveva fornito informazioni in ipotesi errate e modelli ritenuti dall'attore falsi.

In subordine, si chiede l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* e del potere riduttivo, tenuto anche conto del periodo pandemico dell'epoca.

1.3 Con note d'udienza depositate il 27 marzo 2024 il Procuratore ha preso posizione sulle eccezioni preliminari svolte dalle parti convenute, richiamando per il resto il contenuto dell'atto di citazione.

(a) In ordine alla giurisdizione, è stata richiamata giurisprudenza delle SS.UU. che affermano la giurisdizione contabile in ogni tipo di relazione inerente al maneggio o all'utilizzo di pubblico denaro da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di servizio in senso classico (quindi non solo contratto di impiego o di servizio, ma anche concessione o contratto privatistico), purché il danno alle finanze pubbliche derivi dalla violazione di obblighi afferenti alla finalizzazione delle risorse pubbliche. Pertanto, tenuto conto del vincolo di scopo stabilito dalla Provincia sarebbe chiaramente ravvisabile da parte della Società convenuta uno sviamento dell'impiego delle risorse dal fine tipico e dall'interesse generale fissato nel caso di specie, avendo la società percepito i contributi in mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa provinciale.

(b) Si sostiene poi che il contenuto della citazione non si discosta dalle condotte inizialmente addebitate ai convenuti nell'invito a dedurre in

quanto la Procura avrebbe sempre contestato, sia nell'invito, sia nella citazione, il mancato rispetto nel 2019 del vincolo occupazionale in termini di unità lavorative (UL), precisando altresì che *"l'art. 87 del codice di giustizia contabile, invocato dai convenuti, riguarda unicamente gli elementi essenziali della fattispecie e non anche quelli secondari che compongono la causa "petendi", i quali lasciano immutato il nucleo essenziale del "petitum" e della stessa causa "petendi".*

(c) Sulla violazione dell'art. 67, c. 7, si specifica che la norma codicistica *"non impedisce all'Organo Requirente, entro i confini rappresentati dal "thema decidendum", già delimitati nella fase preprocessuale, di acquisire un documento la cui esistenza è ricavabile da indicazioni contenute nelle controdeduzioni dei presunti responsabili".*

E tali sarebbero i documenti acquisiti dalla Procura successivamente all'invito a dedurre e non vi sarebbe, dunque, violazione del diritto di difesa.

(d) Sull'applicazione dell'art. 83 del c.g.c. e del possibile coinvolgimento di OMISSIS nella vicenda, la Procura ritiene *"del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità amministrativa e, eventualmente, penale, è [sarebbe] la circostanza che le autodichiarazioni rese dalla Società per ottenere il contributo siano state redatte sulla base di indicazioni fornite dai funzionari dell'Istituto bancario che ha istruito la pratica".* Ciò in quanto *"tali dichiarazioni vengono eseguite da parte di un soggetto sotto la propria responsabilità esclusiva, per attestare il possesso di requisiti o la titolarità di un certo diritto. Esse sono destinate a creare certezze legali privilegiate e, per questo motivo, il loro contenuto non può*

certamente essere imputato a soggetti diversi da quelli che le hanno sottoscritte”.

(e) Sulla richiesta di *compensatio lucri cum damno* e di potere riduttivo si sostiene che la pandemia da covid-19 *“non può costituire la “panacea” per tutti i comportamenti illeciti, in modo particolare nella fattispecie in esame - dove i contributi sono stati percepiti con dichiarazioni non veritiere, le quali denotano una volontaria e consapevole violazione degli obblighi imposti dalla vigente normativa”*. In ordine al potere riduttivo si afferma l’inapplicabilità trattandosi di comportamenti dolosi.

1.4 All’odierna udienza il Procuratore ha prodotto una recente nota inviata dalla APIAE all’impresa convenuta e per conoscenza alla Procura con la quale si comunica l’avvio del procedimento di decadenza parziale del contributo. L’attore ha poi rimarcato che anche APIAE ha aderito ai rilievi mossi dalla Guardia di Finanza sulla base dei quali si fonda l’atto di citazione.

L’avv. Fedrizzi ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle note d’udienza depositate dalla Procura, nonché la tardività e l’irrilevanza della nota APIAE. Nel merito, il difensore ha ribadito le argomentazioni riportate nella memoria insistendo per il rigetto della domanda.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 Il presente giudizio ha ad oggetto l’azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale nei confronti della società I.H.P. C. srl e del sig. G.I., in proprio e in qualità di legale rappresentante della ridetta società, in quanto ritenuti responsabili di un presunto danno erariale di

euro 127.370,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, asseritamente cagionato alla Provincia autonoma di Trento in relazione al conseguimento di contributi pubblici erogati ai sensi della legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999.

2.2 Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa sia nella memoria di costituzione, sia in udienza.

2.2.1 Va confermata la provvista di giurisdizione di questa Corte in materia di danno erariale per indebita percezione di finanziamenti pubblici da parte di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, associazioni e relativi amministratori e/o dipendenti). A tal riguardo va ricordato come, alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si sia spostato dalla qualità del soggetto, che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico, alla natura del danno e degli scopi perseguiti (cfr. Corte di cassazione SS.UU. n. 23599/2010, n. 4309/2010). All'affermazione di tale principio la Suprema Corte è pervenuta in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti (*ex multis*, cfr. Corte di cassazione SS.UU. n. 4611/2006, n. 22513/2006, n. 15599/2009, n. 23332/2009, n. 9966/2010, n. 9846/2011, n. 10062/2011, n. 10137/2012, n.16849/2012, n. 295/2013 e n. 1774 e n. 1775/2013).

Trattasi di orientamento ampiamente condiviso dalla giurisprudenza della Corte dei conti la quale, in più occasioni, ha affermato che ove il

privato incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di un contributo pubblico e tale incidenza determini uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l'erario sul quale ha cognizione il giudice contabile (cfr. Corte dei Conti, Appello Sezione I, n. 985/2014, n. 264/2012, n. 173/2012, n. 114/2011; Appello Sezione III, n. 985/2014, n. 385/2010; questa Sezione, sentt. n. 70/2020, n. 25/2016, n. 11/2016).

Non costituiscono, pertanto, elementi ostativi al riconoscimento della giurisdizione contabile né la natura privata del soggetto destinatario di finanziamenti pubblici, né le modalità di azione, in quanto i presupposti della giurisdizione sono dati dalla natura pubblica delle risorse finanziarie rispetto alle quali si è verificato il danno e la loro destinazione al perseguimento di uno scopo pubblico. Deve, altresì, rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, alla *potestas iudicandi* del giudice contabile, oltre al soggetto (persona giuridica) destinatario dei finanziamenti pubblici, sono sottoposti anche gli amministratori e i soci dello stesso che per esso hanno agito (cfr. Corte dei conti, Appello Sezione II, sent. n. 153/2016, Appello Sicilia sent. n. 12/2016, Sezione giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 5/2024, questa Sezione, sentt. n. 11/2020, n. 13/2018, n. 12/2015, n. 31/2015, Sezione giur. Lazio, sent. n. 1338/2011). In sostanza, l'inserimento del soggetto privato nel programma di attività deciso dalla pubblica amministrazione determina un collegamento funzionale che si concretizza in un rapporto di servizio, in quanto i contributi pubblici non sono erogati con finalità di solidarietà

sociale, ma sono destinati ad una specifica finalizzazione e sono soggetti a dettagliata rendicontazione, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile (cfr. Sezione giur. Campania, sent. n. 14/2024).

Ciò detto, in termini generali, va rilevato che, nel caso specifico, i contributi assegnati dalla Provincia autonoma di Trento alla società convenuta si inseriscono nell'ambito della disciplina recata dalla legge provinciale n. 6/1999, vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva una serie di interventi della Provincia a sostegno dell'economia e per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. In particolare, la società IHP C.e srl era stata individuata, con provvedimento del dirigente dall'APIAE n. OMISSIS del OMISSIS, quale destinataria di contributi provinciali ai sensi dell'art. 5 della l.p. n. 6/1999 finalizzati alla promozione della ricerca applicata e alle attività di sviluppo sperimentale (originariamente il progetto di ricerca applicata riguardava la realizzazione di *"serbatoio toroidale a ciambella per metano ad uso auto ed autobus"*). In base a quanto disposto al c. 1-bis del ridetto art. 5 l'attività di ricerca agevolata deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale ed in ciò si materializza l'interesse pubblico perseguito dall'ente territoriale e la partecipazione della società convenuta al programma di finanziamenti posto in atto dalla Provincia. Tanto è vero che le agevolazioni venivano concesse alla società IHP C. srl previa istruttoria effettuata dall'ente creditizio incaricato (OMISSIS) *"nei termini e con i vincoli finanziari e occupazionali"* indicati nell'allegato A) del provvedimento dirigenziale APIAE n. OMISSIS. Inoltre, nel citato

provvedimento dirigenziale veniva espressamente stabilito che la società assegnataria del contributo doveva rendicontare l'investimento agevolato entro un anno dal termine fissato per la conclusione del progetto (punto 4 del dispositivo).

Pertanto, in tali termini e sulla base delle considerazioni appena esposte va affermata – in via pregiudiziale – la giurisdizione contabile in ordine alla prospettazione attorea di responsabilità amministrativa della società I.H.P. C. srl e del suo legale rappresentante sig. G.I..

2.2.2 Non può essere accolta l'eccezione di difetto di corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello dell'atto di citazione, come formulata dalla difesa delle convenute, in quanto la tesi attorea si è fondata, tanto nell'atto pre processuale, quanto nella chiamata a giudizio, sulla violazione del vincolo occupazionale per l'anno 2019 in termini di unità lavorative (UL). Dunque, priva di riscontro appare la doglianza della difesa secondo cui nell'invito a dedurre la Procura avrebbe contestato il mancato raggiungimento di 7 ULA (unità lavorativa annua), mentre nell'atto di citazione avrebbe fatto riferimento ad un parametro affatto diverso, ossia le UL (unità lavorativa). In realtà, la prospettazione attorea si è sempre basata sul parere reso da APIAE con nota nr. OMISSIS, laddove l'Agenzia afferma che la definizione di UL si riferisce alle unità lavorative equivalenti (per cui due occupati part time al 50% sono considerati un'unità lavorativa) rilevate in un preciso momento (nel caso di specie, il 31/12/2019), mentre per ULA si deve intendere il dipendente equivalente a tempo pieno che abbia lavorato per un anno (ad esempio, un dipendente a tempo pieno che abbia

lavorato per sei mesi viene considerato 0,5 ULA). E, quindi, l'attore ha contestato (sia nell'invito, sia nella citazione) il mancato raggiungimento, previsto dall'accordo negoziale del 27/06/2019, di n. 7 unità lavorative (UL) al 31/12/2019 tenuto conto che a tale data erano impiegati, come da libro unico del lavoro presentato dall'impresa all'istituto istruttore (agli atti), n. 3 dipendenti full time, n. 2 dipendenti part time al 50% (equivalenti a n. 1 UL) e n. 2 dipendenti part time al 30% (equivalenti a n. 0,60 UL), determinando ciò, nella prospettazione attorea, un livello di unità lavorative equivalenti (UL) pari a 4,60.

2.2.3 Priva di fondamento è anche l'eccezione di violazione di quanto disposto dall'art. 67, c. 7, del c.g.c.

La Procura ha effettivamente acquisito nuova documentazione successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, ma si è trattato di mera documentazione di completamento delle acquisizioni istruttorie già svolte (con riferimento alla originaria domanda di contributo presentata dalla società convenuta, peraltro irrilevante ai fini delle contestazioni mosse, che attengono alla fase successiva dell'erogazione delle prime due rate di contributo) e di una richiesta alla Provincia autonoma di Trento di aggiornamento sullo stato dell'eventuale attività di recupero delle somme contestate. In sostanza, nulla è mutato rispetto al *thema decidendum* cristallizzato nell'invito a dedurre e, quindi, le prerogative della difesa non sono state menomate da tale ulteriore attività istruttoria.

Non si verte dunque in ipotesi di "*citazione a sorpresa*" e in nulla risultano lese le convenute da queste acquisizioni documentali, tanto è

vero che il diritto di difesa ha potuto espletarsi in modo ampio e diffuso su ogni aspetto della vicenda a giudizio (cfr. Sezione giur. Piemonte, sent. n. 139/2023; Sezione giur. Lombardia, sent. n. 152/2020).

2.2.4 Analogamente, e per gli stessi motivi, può essere ammessa la recente nota APIAE prot. OMISSIS del OMISSIS, depositata in udienza dal Procuratore, recante un mero aggiornamento sullo stato del procedimento amministrativo di decadenza parziale del contributo.

2.2.5 La difesa sostiene poi l'inammissibilità delle note d'udienza depositate dal Procuratore in data 27 marzo 2024, in quanto non sarebbero contemplate dal codice di rito. Con tale atto la Procura ha formulato sintetiche considerazioni di replica esclusivamente sulle eccezioni sollevate dalla difesa per la prima volta nella comparsa di costituzione, senza dilatare il *thema decidendum* e senza deposito di nuova ed ulteriore documentazione. Al riguardo, come è già stato rilevato da questa Sezione, l'art. 8, c. 5, secondo periodo, dell'allegato 2 al c.g.c. dispone che "*Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione*" con ciò lasciando intendere che sussiste la possibilità per le parti di produrre note d'udienza prima della discussione orale e, quindi, a maggior ragione, anche nel termine che precede l'udienza (v. questa Sezione, sentt. n. 20/2023 e n. 21/2023). Pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa in udienza va respinta.

2.3 Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta per le seguenti ragioni.

2.3.1 Come già visto, la società convenuta è risultata assegnataria (provvedimento dirigenziale dell'APIAE n. OMISSIS del OMISSIS, agli

atti) di un contributo pubblico di scopo ex art. 5 (rubricato *“Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo”*) della legge provinciale n. 6/1999 (vigente all'epoca dei fatti) concesso *“nei termini e con i vincoli”* indicati nell'allegato A al medesimo provvedimento (vincoli finanziari e vincoli occupazionali). Essa aveva presentato domanda di agevolazione in data 26 febbraio 2010 ed a seguito di un lungo ed articolato iter amministrativo, al quale ha partecipato anche l'Istituto OMISIS in veste di ente istruttore, è stata confermata quale beneficiaria di un contributo complessivo rideterminato in euro 1.023.657,45. La realizzazione del progetto di ricerca sovvenzionato (originariamente *“serbatoio toroidale a ciambella per metano ad uso auto ed autobus”*) ha ottenuto diverse proroghe della tempistica prevista *ab origine*, nonché la ridefinizione degli iniziali obblighi a carico dell'impresa beneficiaria, attuati a mezzo della procedura negoziale di cui agli articoli 16, c. 5 e 14-bis della richiamata l.p. n. 6/1999.

Per quanto rileva in questa sede, con l'accordo negoziale del 27 giugno 2019 (modificativo del precedente accordo del 26 novembre 2015), siglato per l'appunto ai sensi del ridetto art. 14-bis l.p. n. 6/1999, erano stati stabiliti i seguenti obblighi a carico dell'impresa beneficiata:

A) Impegni occupazionali: raggiungere presso le unità operative site in Provincia di Trento i seguenti livelli occupazionali:

“7 unità lavorative (UL) entro il 31 dicembre 2019;

10 ULA entro il 2020;

17 ULA entro il 2021;

20 ULA entro il 2022;

25 ULA entro il 2023”.

Il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali sopra riportati avrebbe comportato la revoca sul contributo concesso nelle seguenti misure:

“euro 20.000,00 per ogni UL mancante, o importo proporzionale in caso di frazione di UL al 31 dicembre 2019;

euro 15.000,00 per ogni ULA mancante, o importo proporzionale in caso di frazione di ULA nel 2020 e 2021;

euro 10.000,00 per ogni ULA mancante, o importo proporzionale in caso di frazione di ULA nel 2022 e 2023.

I vincoli occupazionali definiti alla presente lettera A) sostituiscono i vincoli occupazionali a suo tempo definiti con il provvedimento di concessione n. OMISSIS sopra richiamato.”.

L'accordo negoziale prevedeva inoltre ulteriori impegni a carico della società convenuta; in particolare, per quanto rileva in questa sede, si riporta l'impegno n. 2:

A1) Impegni di attività:

“2. svolgere attività produttiva presso le unità operative in Provincia di Trento; l'attività produttiva sarà comprovata dal raggiungimento dei seguenti livelli di fatturato:

400.000,00 euro per l'anno 2020;

600.000,00 euro per l'anno 2021;

850.000,00 euro per l'anno 2022.

Fatto salvo un margine di oscillazione del 5% sui predetti livelli di fatturato, il mancato rispetto del presente impegno comporterà la revoca

di euro 100,00 ogni 1.000,00 euro di fatturato mancante.”.

Il medesimo accordo stabiliva altresì il “*piano di erogazione del contributo*” stabilendo quanto segue (si riporta solo quanto pertinente al presente giudizio, ossia il periodo 2019/2020).

B) Modalità di erogazione del contributo:

“Il contributo sarà erogato in cinque rate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno del periodo 2019/2023 e, fatte salve le revoche previste per il mancato rispetto degli impegni specificate nelle sezioni A) e B), avverrà secondo le seguenti modalità:

1) erogazione del 30% del contributo concesso subordinata alla verifica del rispetto degli impegni occupazionali, derivanti dal provvedimento di concessione n. OMISSIS come modificato dal presente accordo, verificabili al 31 dicembre 2019;

2) erogazione di un’ulteriore quota del 25% del contributo concesso subordinata alla verifica del rispetto degli impegni occupazionali e di attività, derivanti dal provvedimento di concessione n. OMISSIS come modificato dal presente accordo, verificabili alla data del 31 dicembre 2020;

Le modalità di erogazione sopra definite sostituiscono le modalità di erogazione e i vincoli ad esse connesse stabiliti con il provvedimento di concessione n. OMISSIS.”.

Va poi aggiunto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 del 4 dicembre 2020 (all. 17 alla segnalazione di danno), adottata ai sensi dell’art. 18 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 (nella versione al tempo vigente) al fine di fronteggiare l'emergenza

economico sociale determinata dalle restrizioni connesse al diffondersi della pandemia da covid-19, sono stati ridefiniti – in via generale, per tutte le imprese beneficiarie di contributi provinciali – i vincoli stabiliti con le procedure valutative e gli accordi negoziali di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge provinciale n. 6/1999. In particolare, per quanto rileva in questa sede, nell'allegato B alla ridetta deliberazione di Giunta provinciale n. 2036/2020 è stato stabilito che i vincoli occupazionali risultanti dagli accordi negoziali stipulati con le imprese sovvenzionate dovevano intendersi rispettati, per l'anno 2020, *“senza l'applicazione di sanzioni, in base al livello occupazionale risultante a libro unico, anche se inferiore a quello previsto dall'accordo, purché la società non abbia effettuato licenziamenti nel corso del 2020”*. Analogamente, con riferimento agli impegni di fatturato, il provvedimento provinciale prevedeva che *“Gli impegni in materia di fatturato si intendono assolti sulla base dei livelli di fatturato risultanti dal Bilancio di esercizio 2020”*.

2.4 Ricostruito il quadro normativo di riferimento disciplinante la concessione del contributo pubblico, possono ora essere esaminate le contestazioni mosse dalla Procura in ordine, rispettivamente, all'erogazione della prima rata, riferita al 2019, e alla seconda rata, riferita al 2020.

2.4.1 Per quanto attiene alla prima *tranche* di contributo erogata in data 10 gennaio 2020 per l'importo di euro 307.097,23 l'attore sostiene che la società IHP C. srl avrebbe violato il vincolo occupazionale al 31 dicembre 2019 (stabilito in n. 7 UL, mentre ne sarebbero state riscontrate solo n. 4,60), e che quindi dovrebbe restituire una quota della

sovvenzione ricevuta (pari ad euro 48.000,00, applicando la penale prevista dal richiamato accordo). È documentato (libro unico del lavoro dell'impresa, agli atti) e non contestato tra le parti che al 31 dicembre 2019 presso l'impresa convenuta erano occupati n. 7 lavoratori, di cui però n. 2 unità (OMISSIS e OMISSIS) con contratto di lavoro part time al 50% e altre n. 2 unità (OMISSIS e OMISSIS) con contratto di lavoro part time al 30%. Di qui, in tesi attorea, il mancato rispetto dell'obbligo occupazionale, in quanto le due unità in part time al 50% sarebbero equivalenti ad un'unica unità a tempo pieno e le due unità in part time al 30% sarebbero equivalenti a 0,30 unità a tempo pieno.

Il fulcro della contestazione si fonda, dunque, sul concetto di “*unità lavorative (UL)*” impiegate presso l'impresa finanziata alla data indicata, laddove la Procura sostiene che per la determinazione di tale dato sia necessario considerare le tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati (per cui un dipendente con contratto part time al 50% equivarrebbe a solo 0,5 unità lavorative), mentre la difesa afferma, al contrario, che il termine utilizzato dall'accordo negoziale non consentiva tale univoca interpretazione ed, anzi, era stato indicato all'impresa dall'ente istruttore (OMISSIS) che per unità lavorative dovevano intendersi le “*teste*”, ossia i lavoratori impiegati a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

2.4.2 Al riguardo, come correttamente rilevato dalla difesa, nell'accordo negoziale del 27 giugno 2019 non sono rinvenibili efficaci parametri interpretativi in grado di fornire un'indicazione univoca su cosa intendesse la Provincia per “*unità lavorative (UL)*”. Né la Procura ha chiarito il significato di tale concetto, limitandosi a contestare la tesi

difensiva, giacché si sarebbe basata *“su di un’errata interpretazione delle disposizioni negoziali e delle fonti di matrice U.E. che regolano la materia”* (senza peraltro fornire una diversa interpretazione dell’accordo negoziale e senza citare e commentare tali ipotetiche fonti normative UE).

Analogamente, neppure nella legge provinciale n. 6/1999 e nella relativa delibera di Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005, recante *“Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge unica» dell’economia) - approvazione nuovi criteri e modalità per l’applicazione della legge”* sono rinvenibili definizioni precise del concetto utilizzato nell’accordo negoziale (UL) quale vincolo occupazionale imposto all’impresa convenuta per l’anno 2019.

Un ulteriore riscontro si rinviene dall’esame del precedente accordo stipulato tra la Provincia e la società convenuta (accordo del 26 novembre 2015) laddove, in quella sede, nel definire i vincoli occupazionali si era fatto chiaramente riferimento al concetto di ULA (unità lavorative annue), mentre, diversamente, nell’accordo negoziale del 27 giugno 2019, che ha interamente riscritto il precedente accordo, tali impegni occupazionali venivano rimodulati sia in termini numerici, sia in termini qualitativi, indicando, solo per l’esercizio 2019, l’obbligo di impiego di n. 7 UL (unità lavorative), mentre per gli anni successivi veniva utilizzato nuovamente il concetto di ULA (ed anche nella parte riguardante le penali per mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali si ripete il parametro delle UL per il 2019 e delle ULA per gli anni successivi).

2.4.3 Va poi aggiunto che, a livello normativo, è possibile individuare un preciso significato solo del concetto di unità lavorativa annua (ULA), introdotto a livello comunitario (raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), e poi recepito nella legislazione nazionale (D.lgs. n. 123/1998 e Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005) e provinciale (legge provinciale n. 6/1999, art. 2; deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2005 n. 2084; deliberazione della Giunta provinciale 9 luglio 2010, n. 1630), quale parametro (uno dei parametri previsti) per la determinazione della dimensione delle imprese e, quindi, della distinzione tra micro imprese, piccole, medie e grandi imprese, al fine della concessione di contributi ed aiuti pubblici alle attività produttive. Invero, in base all'art. 5 della citata raccomandazione della Commissione europea *“Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA”*. Analogamente, il citato DM 18 aprile 2005, all'art. 2, c. 6, lett. b), stabilisce che *“il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA”*. Negli stessi termini si esprime anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 del 22 dicembre 2005 (attuativa, come

già visto, della l.p. n. 6/1999), laddove, al punto 13.1.4, dispone che *“Gli occupati effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA”*.

2.4.4 Dunque, appare condivisibile, in quanto ancorato al dettato normativo appena riportato, il chiarimento fornito da APIAE alla Guardia di Finanza in fase di indagine con la nota prot. n. OMISSIS (all. 14 alla segnalazione di danno) nella parte in cui, nel fornire una definizione dei concetti di UL e di ULA, afferma quanto segue: *“**ULA**: unità lavorativa annua, vale a dire dipendenti equivalenti a tempo pieno che abbiano lavorato per un anno. Es. un dipendente a tempo pieno assunto per 6 mesi corrisponde a 0,5 Ula, analogamente un dipendente part time al 50% che abbia lavorato 1 anno equivale a 0,5 Ula. E' un dato medio annuo, che concretamente si ottiene come media dei dati mensili. Secondo le indicazioni ministeriali di cui al D.M. 28 aprile 2005, è necessaria una presenza di almeno 15 giorni mensili per includere un dipendente nel computo delle ULA. In aggiunta a tali indicazioni, si consideri che, secondo i criteri vigenti all'epoca della domanda, erano conteggiati solo gli addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa operanti sul territorio provinciale, esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria”*.

Mentre, va rilevato, la definizione di UL fornita da APIAE nella

medesima nota di riscontro, non risulta supportata da specifica normativa primaria o secondaria attuativa. Precisa APIAE quanto segue:

“UL: unità lavorativa equivalente composta, ad esempio, da due occupati part-time al 50%. Si tratta di un dato puntuale, riferito ad un preciso momento. Ad esempio, il numero di UL al 31 dicembre 2020 è il numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno in carico all’azienda, come risultante dal libro unico del lavoro”.

Pertanto, secondo l’interpretazione fornita da APIAE, le unità lavorative annue (ULA) vanno calcolate tenendo in considerazione sia la tipologia del contratto di lavoro (part time – full time), sia la durata dell’impiego durante l’anno (essendo un dato medio annuo); diversamente, l’unità lavorativa, peraltro definita da APIAE *“equivalente composta”* (UL), sarebbe invece un dato puntuale riferito ad un preciso momento che considera la tipologia del contratto di lavoro in essere.

2.4.5 Ora, appare evidente che le riportate indicazioni fornite da APIAE in ordine al concetto di unità lavorativa – UL non trovino alcun riscontro né nell’accordo negoziale, che si esprime semplicemente, per il 2019, in termini di *“unità lavorative (UL)”*, senza alcuna ulteriore specificazione, quale quella utilizzata da APIAE, ossia *“unità lavorativa equivalente composta”*, né nella richiamata normativa, che invece si occupa approfonditamente della – affatto differente – definizione delle unità lavorative annue (ULA). Pertanto, in base ad un’analisi *ex ante*, all’impresa convenuta non poteva certo essere chiesto, nel 2019, di interpretare l’accordo negoziale come indicato e preteso da APIAE nel

2023. Oltretutto, a conferma dell'opinabilità del concetto utilizzato per il 2019 nell'accordo negoziale (unità lavorative – UL), è stato ampiamente documentato dalla difesa (v. all. 2-3-4-7 alla memoria di costituzione e difesa), e non contestato, che anche il responsabile di OMISSIS, diligentemente interpellato dalla società convenuta prima della scadenza del 31/12/2019 in veste di ente istruttore competente all'effettuazione di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo (ex art. 15 della l.p. n. 6/1999 e provvedimento dirigenziale APIAE n. OMISSIS), aveva chiaramente inteso, e così indicato alla società, il vincolo occupazione per il 2019 come riferito unicamente alle unità lavorative impiegate (le “teste”), senza distinzione della tipologia contrattuale (full time o part time).

2.4.6 Inoltre, non pertinente appare la contestazione della Procura secondo cui l'intento fraudolento delle convenute troverebbe conferma dall'emissione a fine dicembre 2019 di una busta paga in favore dell'amministratore I.G. (pag. 12 dell'atto di citazione), giacché risulta documentato, e non contestato, che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal sig. I.G. il 31/12/2019 vengono indicati n. 7 dipendenti, tra i quali non è incluso l'amministratore della società (all. 2 e all. 4 alla memoria difensiva).

2.4.7 Pertanto, in definitiva, sul punto, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa essere accolta per mancanza sia dell'antigiuridicità del comportamento posto in essere dai convenuti, sia dell'elemento soggettivo, tenuto conto dell'incertezza interpretativa del termine utilizzato nell'accordo negoziale del 2019 (unità lavorative UL) e delle

rassicurazioni fornite da un soggetto particolarmente qualificato nell'ambito del procedimento di erogazione del contributo, ossia il responsabile OMISSIS, in ordine al concetto di UL quali unità lavorative pure ("teste") e non quali unità equivalenti alle unità a tempo pieno.

2.5 Passando ora ad esaminare le ulteriori contestazioni, inerenti ai vincoli riferiti all'anno 2020 ed al conseguente contributo erogato nel gennaio 2021, la Procura sostiene che (a) la società convenuta e, per essa, il suo legale rappresentante dell'epoca avrebbe falsamente dichiarato il raggiungimento del previsto livello occupazionale per mancanza di licenziamenti e che (b) non sarebbero stati conseguiti gli obblighi di fatturato.

2.5.1 Come è stato sopra evidenziato (punto 2.3.1) con deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 del 4 dicembre 2020, attuativa dell'art. 18 della legge provinciale n. 3/2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, sono stati rimodulati tutti i vincoli imposti alle imprese beneficiarie di contributi pubblici. Per quanto rileva in questa sede, l'obbligo occupazionale posto a carico dell'impresa convenuta per l'anno 2020 doveva essere inteso nel seguente modo: *"si considera assolto l'impegno occupazionale, senza l'applicazione di sanzioni, in base al livello occupazionale risultante a libro unico, anche se inferiore a quello previsto dall'accordo, purché la società non abbia effettuato licenziamenti nel corso del 2020"* (v. allegato B alla richiamata deliberazione provinciale).

Pertanto, nell'anno 2020, per l'impresa convenuta non era necessario raggiungere uno specifico livello occupazionale, come previsto

dall'accordo negoziale del 27 giugno 2019 (ossia n. 10 ULA entro il 2020), ma il requisito occupazionale sarebbe stato ritenuto comunque conseguito semplicemente in base al numero di occupati risultante nel libro unico del lavoro al 31 dicembre 2020, a condizione che non fossero stati disposti licenziamenti nel corso dell'anno (2020). Dunque, non rilevava il numero di ULA impiegate nel 2020 (nelle valutazioni della Guardia di Finanza, corrispondenti a n. 7,242 ULA, v. all. 27 alla segnalazione di danno), purché non fossero stati disposti licenziamenti.

2.5.2 Ora, anche per questo addebito, si fronteggiano due distinte interpretazioni, proposte dalle parti, del concetto, in questo caso, di licenziamento: infatti, secondo la Procura i dipendenti OMISSIS e OMISSIS sarebbero stati licenziati dalla società, rispettivamente in data 23/07/2020 per giustificato motivo soggettivo e in data 28/08/2020 per mancato superamento del periodo di prova (come da visura della banca dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all. 18 alla segnalazione di danno). Pertanto, in tesi attorea, non potendo l'impresa avvalersi della deroga stabilita dalla richiamata deliberazione provinciale n. 2036/2020 avrebbe, in ogni caso, dovuto rispettare il vincolo occupazionale previsto dall'accordo negoziale (n. 10 ULA), circostanza non realizzata in concreto, avendo la società impiegato nel 2020 n. 7,242 ULA. Di qui la quantificazione del contestato danno secondo i parametri fissati dall'accordo negoziale del giugno 2019 (euro 15.000 per ogni ULA o frazione di ULA mancante).

Al contrario, la difesa delle convenute sostiene che, in entrambi i casi, non si sarebbe trattato di licenziamenti, giacché il dipendente OMISSIS

non si sarebbe più presentato al lavoro e, quindi, la società non avrebbe potuto che prendere atto di tale situazione e quindi recedere dal contratto di lavoro, mentre il dipendente OMISSIS non aveva superato il periodo di prova. Inoltre, il sig. I.G., in qualità di legale rappresentante della società, non avrebbe reso alcuna dichiarazione mendace affermando che nel 2020 non erano stati effettuati “licenziamenti per riduzione del personale” e che in questo senso doveva interpretarsi il concetto di licenziamento utilizzato dalla deliberazione provinciale n. 2036/2020.

2.5.3 Ciò detto, va rilevato che la deliberazione provinciale n. 2036/2020, nel porre la condizione dei mancati licenziamenti alla deroga sul vincolo occupazionale, ha evidentemente inteso sia favorire le imprese beneficiarie di contributi pubblici, già fortemente penalizzate dalle varie misure restrittive adottate all'epoca (*lock down*, misure limitative degli spostamenti e dei contatti sociali, ecc.), sia tutelare i lavoratori in una situazione emergenziale di particolare criticità economico sociale. Dunque, è nel contemperamento di tali esigenze che va letta ed interpretata la volontà della Provincia, come emergente dalla ridetta deliberazione e dall'art. 18 della richiamata legge provinciale n. 3/2020. Analogamente, e per le stesse ragioni (diffondersi della pandemia da covid-19), anche a livello nazionale erano state adottate varie misure eccezionali e straordinarie finalizzate ad evitare, da un lato, il tracollo delle attività economiche e, sotto altro profilo, a tutelare il lavoro. In tal senso, l'art. 46 del decreto legge n. 18/2020 (poi modificato dal DL n. 34/2020) aveva temporaneamente vietato ai datori

di lavori (indipendentemente dal numero dei dipendenti) di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; pertanto, il riferimento era ai licenziamenti disposti dal datore di lavoro per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro dell'impresa, ovvero a situazioni di crisi d'impresa, cessazione dell'attività o anche le ipotesi in cui il lavoratore abbia perso, non per sua colpa, le capacità necessarie a svolgere le mansioni assegnate (appunto "giustificato motivo oggettivo"). E la misura straordinaria di limitazione delle prerogative imprenditoriali trovava la sua giustificazione nella pressoché generalizzata possibilità per le aziende, anche quelle piccole, di ricorrere agli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che la cassa integrazione, che era stata estesa a tutte le aziende, consentiva di limitare le perdite (attraverso una riduzione del costo del lavoro), permettendo la tutela occupazionale dei lavoratori, anche a fronte del blocco dei licenziamenti. Dunque, è in tale delicato contemperamento e bilanciamento di differenti esigenze che il legislatore nazionale e locale ha dovuto agire durante il periodo pandemico. Ma neppure in tale situazione eminentemente emergenziale sono state previste limitazioni o blocchi delle altre tipologie di licenziamenti previsti dal diritto del lavoro (giusta causa e giustificato motivo soggettivo, ossia licenziamenti disciplinari).

Con ciò si intende dire che la Provincia, nel disporre un'eccezionale deroga ai vincoli occupazionali imposti alle imprese beneficiarie di contributi pubblici, ha logicamente inteso porre solo un limite connesso alla mancanza di licenziamenti strutturali, ossia disposti non per motivi

soggettivi o disciplinari, ma in ragione della contrazione delle attività d'impresa (per l'appunto, giustificato motivo oggettivo). D'altro canto, sarebbe stato irrazionale escludere dalla deroga tutte quelle ipotesi in cui al licenziamento l'impresa sia giunta per ragioni disciplinari, connesse perciò a comportamenti del lavoratore configuranti inadempimenti (anche gravi) degli obblighi contrattuali. Diversamente letta, la disposizione provinciale non sarebbe stata un'agevolazione per le imprese, ma un forte (ed inammissibile) vincolo ed aggravio (mantenere forza lavoro, anche gravemente inadempiente), laddove, invece, la *ratio* era quella di consentire, eccezionalmente, l'incameramento del contributo pubblico, anche a fronte del mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

2.5.4 Nel caso di specie, è evidente, in quanto documentalmente provato ed ammesso dalla stessa Procura, che il licenziamento del sig. OMISSIS sia avvenuto per "giustificato motivo soggettivo" (all. 18 alla segnalazione di danno) avendo il lavoratore interrotto ingiustificatamente le proprie prestazioni lavorative (v. contestazione addebito disciplinare per assenza ingiustificata, all. A.3 alla memoria difensiva) ed essendo, perciò, venuto meno ai propri basilari obblighi contrattuali. Non si è, perciò, trattato di un licenziamento per riduzione dell'organico determinato da crisi aziendale (giustificato motivo oggettivo), ma di ragioni disciplinari che hanno portato inevitabilmente l'impresa a recedere dal rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la posizione del sig. OMISSIS, pacificamente cessato dall'impiego per mancato superamento del periodo di prova (all.

18 alla segnalazione di danno; all. A.2 alla memoria difensiva), va rilevato che anche in tal caso non si è evidentemente trattato di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Come noto, il periodo di prova è un lasso temporale nel corso del quale ciascuno dei contraenti può recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di giustificare la risoluzione, in quanto finalizzato, per il datore di lavoro, a misurare le capacità e le attitudini professionali del prestatore di lavoro, e per il lavoratore a valutare la propria adattabilità al tipo di attività lavorativa e all'ambiente di lavoro in cui sarà destinato ad operare (Cass. civ., sez. lavoro, n. 8579/2004, n. 13498/2003, n. 3451/2000, n. 12379/1998); in sostanza, si tratta di una condizione sospensiva (potestativa) alla costituzione del rapporto di lavoro, che avverrà in modo definitivo solo al superamento positivo del periodo di prova (art. 2096 c.c.). Ma al di là dell'inquadramento giuridico di tale istituto e delle eventuali anomalie o patologie che possono caratterizzarlo (abuso del periodo di prova in termini di durata o di mansioni assegnate), come accennato dal Procuratore (senza peraltro far riferimento al caso specifico), non v'è dubbio alcuno che il sig. OMISSIS non sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, unica ragione che, come sopra visto, avrebbe impedito il concretizzarsi della deroga al vincolo occupazionale.

2.5.5 Infine, sul punto, con riferimento alla dichiarazione d.d. 7 gennaio 2021 resa dal sig. I.G. nell'ambito del procedimento per l'erogazione della seconda rata del contributo (all. 20 alla segnalazione di danno), il Collegio ritiene che l'attestazione di mancanza di licenziamenti nel 2020

“per riduzione del personale” non sia per nulla mendace, ma anzi sia coerente con le cessazioni dei lavoratori OMISSIS, avvenuta per giustificato motivo soggettivo, e di OMISSIS, avvenuta per mancato superamento del periodo di prova; infatti, il concetto di *“riduzione del personale”* richiama chiaramente ipotesi di licenziamenti collettivi, ovvero di ristrutturazione aziendale con ridimensionamento della forza lavoro impiegata per ragioni connesse all’attività produttiva, ossia fattispecie che non si erano realizzate nel caso specifico.

Inoltre, in ordine alla asserita falsità contenuta *“nel prospetto di calcolo delle ULA per l’esercizio 2020”* (all. 21 alla segnalazione di danno) non è dato, innanzitutto, come correttamente rilevato dalla difesa, comprendere la paternità di tale documento, non riportando lo stesso alcuna sottoscrizione o intestazione, né apparendo collegato ad altri documenti firmati, eventualmente quale allegato. Oltretutto, si rileva che l’ipotetica falsità lamentata dalla Procura non avrebbe alcuna logica o capacità ingannatoria, risultando del tutto irrilevante nel caso specifico (c.d. falso innocuo, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 25492/2021), in quanto (a) per il 2020, come sopra visto, non era richiesto alcun vincolo occupazionale e (b) la società avrebbe avuto tutto l’interesse a dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro del sig. OMISSIS nella data corretta, ossia il 23/07/2020 (e non nella data del 30/12/2019 erroneamente indicata nel prospetto), così come avrebbe avuto interesse ad indicare nel citato prospetto anche il rapporto di lavoro con il sig. OMISSIS al fine di aumentare comunque le frazioni di ULA del 2020.

2.5.6 In definitiva, sul vincolo occupazionale per l'anno 2020, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta per mancanza del danno.

2.6 Venendo ora agli impegni di fatturato per l'anno 2020, come è stato sopra già rimarcato (punto 2.3.1), l'accordo negoziale del 27 giugno 2019 è stato, anche per tale aspetto, derogato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. OMISSIS in base alla quale (alleg. B, punto B1), per quanto rileva in questa sede, è stato disposto, in via generale (ossia per tutte le imprese che avevano sottoscritto accordi negoziali ex art. 14-bis della l.p. n. 6/1999), quanto segue: *“Gli impegni in materia di fatturato si intendono assolti sulla base dei livelli di fatturato risultanti dal Bilancio di esercizio 2020”*.

Come già evidenziato, la *ratio* dell'intervento provinciale era quella di sostenere il sistema economico durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da covid-19, come emerge chiaramente anche dal testo della deliberazione. In particolare, si può leggere nelle motivazioni del provvedimento provinciale quanto segue:

“La sospensione temporanea ma comunque prolungata di tali attività economiche ha avuto un impatto immediato e negativo sulle attività stesse, comportando un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse. A questo si aggiunge il crollo della domanda di molti beni e servizi che ha compromesso il sistema economico trentino”.

“Al fine di favorire la prosecuzione dell'attività delle imprese, già provate dalle incertezze sull'andamento delle attività e delle spese talvolta ingenti sostenute al fine di adeguare i cicli produttivi alle disposizioni

impartite al fine del distanziamento sociale e conseguente contenimento del virus, si ritiene di proporre l'applicazione di modalità transitorie per il calcolo dei vincoli economico-finanziari posti con i provvedimenti di concessione dei contributi a valere sulla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 nonché, relativamente a taluni aspetti, sulla legge provinciale 15 dicembre 1988, n. 35, considerato che il rispetto di tali vincoli si sta rivelando estremamente difficoltoso per la generalità delle imprese e potrebbe comportare l'aggravamento, anche irreversibile, delle posizioni finanziarie, già pesantemente compromesse dal protrarsi della pandemia".

Sulla base di tali presupposti è quindi intervenuta la Provincia prevedendo varie deroghe, di natura straordinaria e temporanea, tra cui quella che rileva in questa sede (vincoli di fatturato), agli obblighi stabiliti negli accordi negoziali siglati con le imprese beneficiarie di contributi pubblici.

2.6.1 Secondo il Collegio non vi sono dubbi che, per come è stata formulata la clausola derogatoria e in considerazione delle finalità della stessa, la Provincia aveva sostanzialmente rinunciato (provvisoriamente) ad uno degli obiettivi connessi all'erogazione dei contributi pubblici, ossia al raggiungimento di determinati livelli di fatturato dell'attività produttiva (per la società convenuta, era previsto un fatturato di 400.000 euro per il 2020). Appare assai chiara la formulazione testuale della deroga (*"Gli impegni in materia di fatturato si intendono assolti sulla base dei livelli di fatturato risultanti dal Bilancio di esercizio 2020"*) potendosi solo intendere che per l'anno 2020 le

imprese avrebbero dovuto dichiarare il fatturato risultante del bilancio del medesimo esercizio che, dunque, poteva essere anche pari a zero. Non viene, infatti, fissato alcun limite minimo di fatturato che ben avrebbe potuto essere richiesto dalla Provincia, ma che, evidentemente, per precisa scelta non era stato preteso in quella particolare situazione emergenziale.

Non può, quindi, essere condivisa la tesi della Procura secondo cui “...la delibera provinciale n. 2036 del 2020 non svincola del tutto le imprese beneficiarie dall’obbligo di effettuare una, seppur minima, cessione di beni derivanti dalla ricerca che costituisce il vincolo di scopo imposto dall’Ente che ha erogato il contributo”. Tale affermazione non risulta argomentata o comprovata in alcun modo e, anzi, si pone in evidente contrasto con il testo letterale e con la logica della ridetta deroga contrattuale.

2.6.2 Ciò detto, non è neppure necessario valutare se il fatturato dichiarato dall’impresa IHP C. srl, pari ad euro 306.800,00 secondo quanto sostenuto dalla Procura (non è stato prodotto il bilancio 2020, ma alcune fatture emesse dalla società; v. all. 23 alla segnalazione di danno), fosse o meno strettamente connesso alla cessione di beni prodotti a seguito dello sviluppo di tecnologie derivanti dal progetto di ricerca finanziato dalla Provincia, giacché il requisito del fatturato per l’anno 2020 poteva ritenersi eccezionalmente rispettato con la semplice esposizione di quanto risultante dal bilancio 2020, senza alcun limite minimo. Inoltre, in termini strettamente economici, il fatturato, quale fondamentale indicatore della performance di un’azienda, rappresenta

l'ammontare totale delle vendite di beni o servizi effettuate in un determinato periodo di tempo, senza necessità di distinguere tra i proventi derivanti dall'attività commerciale caratteristica piuttosto che da un'attività secondaria. Non si può ritenere, come fa la Procura, che la cessione di qualsiasi bene diverso da quello tipico del progetto di ricerca vada escluso dal vincolo del fatturato (determinandosi altrimenti *"in tal modo un sostanziale svuotamento dell'oggetto del programma in precedenza deliberato"*), in quanto, il raggiungimento degli scopi del progetto di ricerca sarà certamente oggetto di verifica da parte dell'ente finanziatore anche attraverso ulteriori e specifici accertamenti diversi dal mero raggiungimento di determinati livelli di fatturato.

2.6.3 In definitiva, anche in merito al vincolo di fatturato per l'anno 2020, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta per mancanza del danno.

2.7 Ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.g.c., spetta ai convenuti la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate, a carico della Provincia autonoma di Trento, in complessivi euro 3.789,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

2.8 In mancanza di soccombenza nulla è dovuto in ordine alle spese di giustizia, che restano a carico dell'Erario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

	definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione, respinge la domanda attorea e liquida gli	
	onorari e i diritti di difesa nella misura complessiva di euro 3.789,00,	
	oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico della	
	Provincia autonoma di Trento.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile	
	2024.	
	Il Cons. estensore	Il Presidente
	(Massimo AGLIOCCHI)	(Chiara BERSANI)
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 8 maggio 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura	
	della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza,	
	l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma,	
	per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici	
	o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità	
	e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.	
		Il Presidente
	52	

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 8 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 8 maggio 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente